

Comune di Andrate (Torino)

Sdemanializzazione e alienazione porzione di "Strada Comunale delle Alpi"

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

Per quanto in premessa:

1. di prendere atto dell'istanza acquisita al protocollo n. 2726 dell'Ente in data 26.09.2020 ed allegata al presente atto, con la quale i sig.ri ANDREETTO Maurizio e CVALETTTO Virginia Maria, coniugi chiedevano la cessione di una porzione di strada comunale, sita lungo la strada comunale delle alpi" adiacente ai mappali n. 188 e 189 del Fg. n. 12 per un totale di circa 65 mq.;
2. di acquisire e prendere atto della relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico da cui emerge con chiarezza la perdita dei caratteri di demanialità della porzione di strada comunale, che di fatto risulta di esclusivo utilizzo della richiedente, in relazione alla "situazione di possesso antico e consolidato di esclusivo utilizzo della richiedente" e non manifestandosi a seguito dell'eventuale cessione "alcun pregiudizio per l'interesse pubblico";
3. di provvedere alla sdemanializzazione della porzione di strada di cui in oggetto come individuato nella relazione dell'U.T., per le ragioni di cui in premessa;
4. di acquisire conseguentemente il bene suddetto a patrimonio disponibile del Comune di Andrate;
5. di dare atto che il bene in parola in oggetto non riveste interesse per il Comune di Andrate per finalità di ordine pubblico e costituisce un reliquato privo dei caratteri di demanialità che può essere alienato in quanto acquisito a patrimonio disponibile.
6. di esprimere la propria volontà favorevole alla cessione del predetto reliquato di strada comunale e di procedere pertanto ad alienare la porzione di strada comunale identificata in planimetria a fronte della corresponsione della somma di euro 650,00 come da stima redatta dall'Ufficio Tecnico, autorizzando in via definitiva il Responsabile ed i competenti uffici a procedere per quanto di competenza ad alienare in via definitiva il reliquato in parola.
7. di ritenere congruo il prezzo totale predisposto dall'ufficio tecnico per l'alienazione del corrispondente bene immobile di proprietà comunale.
8. di procedere per il bene immobile di che trattasi a fornire la contestuale autorizzazione di prassi al responsabile del servizio per la rinuncia all' ipoteca legale.
9. di dare atto che nessuna spesa e gravante sul Comune di Andrate e che gli atti notarili per i passaggi di proprietà, registrazione, frazionamenti e quanto necessario sono a carico della parte acquirente.
10. di incaricare il Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo ad intervenire all'atto notarile in rappresentanza del Comune di Andrate.
11. di approvare l'adempimento di tutti gli incombeni conseguenti ivi compresa la rinuncia all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 codice civile, nonché l'esonero da responsabilità del competente conservatore dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2834 c.c.
12. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Tecnico per l'esecuzione di tutti i successivi adempimenti procedurali di competenza.
13. di dare specifico mandato all'ufficio tecnico comunale nel senso di procedere - con le modalità ritenute più opportune ed in esito ad eventuale e più precisa identificazione oltre che a specifico frazionamento dell'area sottoposta ad alienazione a cura e spese della parte acquirente - all'alienazione del tratto di strada comunale individuato, come da planimetria allegata, nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento per l'alienazione dei beni comunali.
14. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 86/96 dando atto che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare

motivata opposizione a questo stesso Consiglio Comunale verso il provvedimento medesimo, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 L.R. n.86/96.

15. di trasmettere il presente provvedimento, dopo che sia divenuto definitivo, alla Regione Piemonte per la pubblicazione dello stesso sul B.U.R., ai sensi del comma 3 dell'art. 3 L.R. n. 86/96.

16. di dare atto che il presente provvedimento avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel B.U.R., ai sensi del comma 5 dell'art. 3 L.R. n. 86/96.

(omissis)